



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

l'Assessore

Prof. n. *1208/efab*

Cagliari,

27 LUG. 2012

> Alle Amministrazioni Comunali

> Alle Amministrazioni Provinciali

LORO SEDI

Oggetto: Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 30 del 23.07.2012 - Calendario Venatorio 2012/2013. Nuovo foglio dell'autorizzazione regionale.

Come è noto, con il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 30 del 23 luglio 2012, è stato emanato il Calendario venatorio per la stagione 2012/2013. Il provvedimento, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 33 del 26.07.2012, parte I e II, è scaricabile dal sito della Regione Sardegna.

Unitamente alle altre disposizioni riguardanti l'attività venatoria è stato adottato un nuovo foglio del tesserino regionale in sostituzione di quello attualmente in uso. A partire dalla stagione venatoria 2012/2013 i cacciatori sono obbligati a utilizzare il nuovo foglio da ritirare presso l'Amministrazione Comunale di residenza.

Si inviano, in allegato, i file excel e PDF del nuovo foglio disponibile anche nel sito della RAS.

A tal fine, ferma restando la validità dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, a partire dalla stagione venatoria 2012/2013, i cacciatori sono tenuti annualmente a:

1. **ritirare presso il Comune di residenza** il nuovo foglio che vale per la sola stagione venatoria 2012/2013. L'incaricato comunale provvederà a stampare il foglio in formato A3 fronte/retro, a compilare i campi obbligatori (apponendo oltre alla data anche apposito timbro e firma) e consegnarlo al cacciatore che ne fa richiesta;
2. consegnare al Comune di residenza, **entro il 1° marzo di ogni anno** (a far data dal 1/3/2013), l'originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti;
3. consegnare al Comune di residenza, **entro il 1° marzo di ogni anno** (a far data dal 1/3/2013), il foglio elettronico editabile in formato excel (scaricabile dal sito della RAS e reso disponibile nel sito istituzionale del Comune di residenza) nel quale dovranno essere riportati fedelmente tutti i dati contrassegnati nel cartaceo. A tal fine il cacciatore potrà avvalersi delle associazioni di categoria le quali potranno trasmettere alle Amministrazioni comunali, in cui risiedono i cacciatori, i file elettronici editabili in formato excel, utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata.



In caso di **mancata consegna**, o anche d'incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.

In caso di **deterioramento o smarrimento del foglio**, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.

Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.

Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza **entro il 1° marzo di ogni anno** (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale) congiuntamente al foglio elettronico editabile in formato excel (scaricabile dal sito della RAS e reso disponibile nel sito istituzionale del Comune di residenza) nel quale i campi saranno vuoti.

Le **Amministrazioni Comunali**, devono altresì trasmettere alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, entro il **15 marzo di ogni anno** (a partire dal 2013):

- tutti i dati contenuti nei singoli fogli dei cacciatori raccolti in formato elettronico editabile excel.
- l'elenco dei cacciatori del proprio Comune, in possesso dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, in regola con la consegna dei fogli (cartaceo e excel);
- l'elenco dei cacciatori del proprio Comune, in possesso dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, che non hanno consegnato i fogli (cartaceo e excel) pur avendoli ritirati all'inizio della stagione venatoria.

Le **Amministrazioni Provinciali** devono trasmettere all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, entro il **31 marzo di ogni anno** (a partire dal 2013):

- tutti i dati contenuti nei singoli fogli dei cacciatori della Provincia raccolti in formato elettronico editabile excel.
- l'elenco dei cacciatori della propria Provincia, in possesso dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, in regola con la consegna dei fogli (cartaceo e excel);
- l'elenco dei cacciatori della propria Provincia, in possesso dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, che non hanno consegnato i fogli (cartaceo e excel) pur avendoli ritirati all'inizio della stagione venatoria.

A tal fine verrà inviata ai Comuni e alle Province, prima della chiusura della stagione venatoria, apposita circolare esplicativa.

Nel DADA n. 30 del 23 luglio 2012 sono indicate anche le sotto-elencate informazioni per la compilazione, da parte del cacciatore, del nuovo foglio che, ad ogni buon fine si riportano integralmente:

" Prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- Provincia in cui va a caccia.
- Autogestita o AATV in cui va a caccia.
- Eventuale ATC per la caccia fuori Regione.
- Giorno e mese.

Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, è obbligatorio annotare negli appositi spazi il capo appena abbattuto.

Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante, i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul tesserino, negli appositi spazi, entro il termine della giornata di caccia.

Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione dei capi deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia.

I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul tesserino.

In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.

Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sull'apposita colonna **"TOTALE"**:

- il numero complessivo di giornate usufruite;
- il numero di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica".

Limitatamente alla pre-apertura della caccia alla tortora nei giorni 2 e 6 settembre 2012, qualora il cacciatore non sia ancora in possesso del nuovo foglio, potrà riportare i capi abbattuti nel foglio normalmente utilizzato, allegato all'autorizzazione regionale. Tali dati dovranno essere riportati obbligatoriamente sul nuovo foglio.

Qualsiasi richiesta di chiarimento da parte delle Amministrazioni Comunali o Provinciali potrà essere inoltrata all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente Servizio Tutela della Natura all'indirizzo mail: amb.cons.natura@regione.sardegna.it che provvederà ad inserirle congiuntamente alle risposte nel portale ambiente della Regione Autonoma della Sardegna.

Cordialmente.



l'Assessore

Giorgio Oppi

F. Leuzzi / Direttore Generale

P. Zinzula / Direttore Servizio Tutela della Natura